



Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

Bologna, data del protocollo

Ai Sigg.ri Sindaci dei Comuni della provincia
di

BOLOGNA

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, si richiama l'attenzione delle SS.LL. sui contenuti dell'ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 che, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, introduce le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00, sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);
- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia che all'art. 1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle descritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi".



Prefettura di Bologna
Ufficio Territoriale del Governo

Gli effetti dell'ordinanza - in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 (conv. con mod., dalla Legge 22 maggio 2020, n.35) - decorrono dalla data del 17 agosto 2020 sino all'adozione di un successivo d.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Tanto si rappresenta, invitando le SS.LL., attraverso le articolazioni delle Polizia Locali, a voler disporre le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni.

p. Il Prefetto t.a.
Il Viceprefetto Vicario
(Pavone)